



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1025 del 28/12/2021

Oggetto : Presa d'atto incremento dell'1,3% sulla quota a carico del SSR delle tariffe per prestazioni di assistenza residenziale - con effetto dal 01.01.2021 - come da disposizioni di cui alla DGR 6 agosto 2021 n. 24-3692.

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: DISTRETTO VCO

L'estensore dell'atto: Asietti Erica

Il Responsabile del procedimento: Varallo Rosarita

Il Dirigente: Borgotti Paolo

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC DISTRETTO VCO di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che la Regione Piemonte con DGR 6 agosto 2021 n. 24-3692 è intervenuta a modificare la DGR n. 13-2888 del 19.02.2021, relativa all'approvazione delle modalità di erogazione delle integrazioni tariffarie ai sensi dell'art. 5 della LR n. 3 del 26.01.2021 e contestualmente ha definito la revisione delle tariffe per prestazioni di assistenza residenziale di cui alla DGR n. 85-6287 del 2 agosto 2013.

I presupposti a sostegno di tale determinazione sono riconducibili a quanto segue.

- La legge regionale 26 gennaio 2021 n. 3 reca disposizioni volte a sostenere la continuità delle erogazioni delle prestazioni di carattere residenziale di tipo sanitario, socio-sanitario e socio assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o da patologie psichiatriche, nonché delle prestazioni di carattere semiresidenziale socio-sanitarie per persone con disabilità;
- La stessa legge, preso atto dei maggiori oneri per la prevenzione ed il controllo dell'infezione da Sars-Cov-2 sostenuti dalle strutture contrattualizzate e convenzionate di tipo sanitario e socio-sanitario, con riguardo alle prestazioni acquistate nel periodo intercorrente dal 21 febbraio 2020 al 30 giugno 2021 dalle aziende sanitarie locali del SSR, riconosce un'integrazione tariffaria, con oneri a carico del Fondo sanitario regionale, entro un valore massimo per giornata di assistenza, come stabilito all'articolo 3, per un importo non superiore a 30 milioni di euro negli esercizi 2020 e 2021 e, relativamente a ciascuna struttura, non superiori alle spese da questa rendicontate;
- L'art. 5 della LR 3/2021 demandava alla competenza della Giunta regionale la definizione delle modalità di erogazione delle integrazioni tariffarie in argomento, competenza esercitata con la DGR n. 13-2888 del 19.02.2021. La DGR predetta ha individuato come soggetti beneficiari delle integrazioni tariffarie i soggetti titolari di autorizzazione delle strutture convenzionate e contrattualizzate con il SSR ed i soggetti di cui i medesimi si avvalgano per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie oggetto del beneficio.

Pertanto ai sensi della LR 26 gennaio 2021, n. 3 e della DGR menzionata sono stati esclusi dai benefici le AASSLL titolari di autorizzazione di strutture residenziali, i titolari di autorizzazione delle strutture COVID dedicate, per le quali valgono le specifiche regole di cui ai contratti conclusi con le AASSLL, i titolari di autorizzazione di strutture di degenza per prestazioni di ricovero in regime di acuzie e post-acuzie, compresa la post-acuzie psichiatrica ed in via residuale, ogni altro soggetto non espressamente ricompreso nel novero dei soggetti beneficiari.



Il 1° luglio 2021 si è tenuto un incontro tra l'Assessorato, la Direzione Sanità e Welfare ed i rappresentanti delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei datori di lavoro/gestori delle RSA, i quali hanno manifestato, fra le altre, l'esigenza di una specificazione e di un'integrazione di alcuni punti della DGR 19 febbraio 2021 n. 13-2888 in relazione ai soggetti beneficiari ed alle fatture del 2020 relative ai dispositivi individuali, non portate a giustificazione per il superamento del tetto di spesa relativo a quell'anno.

La Regione Piemonte, valutato quanto sopra, ha ritenuto opportuno accogliere le predette istanze, disponendo una modifica parziale della precedente deliberazione della Giunta Regionale n. 13-2888, per una serie complessa di motivazioni fra le quali il fatto che, in occasione della seconda tranche di integrazioni tariffarie, le fatture di DPI del 2020 non portate a giustificazione per superamento del tetto tariffario nel 2020, sono andate a creare scorte per il 2021 ed anche che di fatto si è prodotta un'estensione dell'integrazione tariffaria, riconosciuta, a seconda dei casi, nella misura prevista per anziani o disabili, a nuclei di sollievo, NAT Nucleo Alzheimer Temporaneo, NSV Nuclei Stati Vegetativi, NAC Nuclei di Alta Complessità neurologica cronica.

E' rilevante altresì che le conseguenze economiche della pandemia, incidenti in maggior misura sulle strutture per anziani, hanno reso oltremodo difficile la sostenibilità dei costi in relazione alle tariffe praticate, risalenti alla DGR n. 85-6287 del 2 agosto 2013 e bloccate fino al 31/12/2017 dalla DGR n. 21-3331 del 23 maggio 2016 e che tali difficoltà sono state evidenziate in più occasioni, anche nel corso degli incontri all'interno dell'Osservatorio permanente sulle RSA, istituito dalla Regione Piemonte per rafforzare le azioni di coordinamento tra i soggetti preposti alla gestione delle misure nel periodo dell'emergenza Covid.

Pertanto la Regione Piemonte, al fine di evitare una diminuzione qualitativa delle prestazioni, dovuta all'eccessiva onerosità sopravvenuta delle stesse a causa della pandemia, e della conseguente incapacità del fornitore di farvi compiutamente fronte, **ha ritenuto** opportuno e corretto **riconoscere, con effetto a partire dal 1.1.2021**, considerati, nello specifico, gli incrementi di costi di personale derivanti dall'applicazione dell'ultimo CCNL dei lavoratori delle cooperative sociali ed i maggiori costi indotti dalla carenza di figure infermieristiche, **un incremento del 1,3%**, pari alla somma della media dell'indice ISTAT per il triennio 2018 -2020, **da applicarsi sulla quota a carico del SSR (quota sanitaria, corrispondente al 50% della retta)**, al fine di non incidere in modo ulteriormente gravoso sulle famiglie degli ospiti.

Per tutto quanto sopra considerato con la succitata DGR 6 agosto 2021 n. 24-3692 è stato disposto :

- di prendere atto dell'Accordo sottoscritto tra la Regione Piemonte e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative (AGCI Solidarietà, AgeSpi, ANSDIPP, API Sanità, Confindustria Piemonte Sanità, Federsolidarietà Confcooperative, Legacoopsociali Piemonte) in data 1° luglio 2021;



- di approvare, a partire dal 01.01.2021, un incremento delle tariffe di cui alla DGR n. 85-6287/2013, del 1,3%, pari alla somma della media dell'indice ISTAT per il triennio 2018-2020, rideterminando le stesse come da prospetto allegato all'atto, con l'incremento solo sulla quota a carico del SSR, stante l'Accordo raggiunto con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative in merito alla rinuncia alla richiesta dell'adeguamento a carico dell'utente;
- di demandare alle Asl di adeguare i contratti con le strutture interessate a seguito delle nuove previsioni tariffarie;
- di modificare l'allegato n. 1, punti 3 e 4, della DGR 19 febbraio 2021 n. 13-2888 al fine di considerare, all'atto di rendicontazione delle relative spese, anche le fatture di acquisto di dispositivi di protezione individuale emesse nel periodo 21/02/2020 – 31/12/2020, quietanzate al momento dell'istanza e non portate a giustificazione delle spese per superamento del limite tariffario del 2020, laddove i DPI abbiano creato una scorta per il 2021, e fatte salve le previsioni di cui alla DGR 13-2888 circa la tracciabilità dei pagamenti e la documentazione da produrre in merito;
- di stabilire che sono oggetto di integrazione tariffaria di cui alla DGR 19 febbraio 2021, n.13-2888 anche le rette di nuclei di sollievo, NAT Nucleo Alzheimer Temporaneo, NSV Nuclei Stati Vegetativi, NAC Nuclei di Alta complessità neurologica cronica assimilabili, a seconda dei casi, ad attività rese in favore di anziani e/o persone con disabilità, stante il carattere delle prestazioni da essi erogate conforme alle previsioni di cui alla LR 26 gennaio 2021 n. 3 ed alla DGR 19 febbraio 2021 n. 13-2888;
- di consentire, per quanto specificato, in deroga alle previsioni di cui alla DGR n. 13-2888 del 19 febbraio 2021, la presentazione di istanza cumulativa per l'integrazione tariffaria entro il termine di scadenza della seconda tranche per strutture aventi diritto, (comprendendo le tipologie ammesse al paragrafo precedente), modificando così l'allegato 1, punto 4, della DGR n. 13-2888, al fine di garantire la partecipazione a tutti gli aventi diritto;
- di prorogare il termine di scadenza della presentazione dell'istanza di integrazione tariffaria relativa alla seconda tranche, alla luce di quanto sopra, modificando conseguentemente l'allegato 1, punto 4, della DGR n. 13-2888;
- di dare atto che il riconoscimento in argomento determina un aumento di spesa presunta di euro 3.500.000,00, che troverà copertura a valere sugli stanziamenti 2021 del Fondo sanitario indistinto (Missione 13, Programma 1), ancora disponibili in quanto non ancora assegnati alle Aziende Sanitarie con DGR n. 34-2417 del 4 dicembre 2020, stanziamenti che saranno integrati a seguito della formale approvazione del riparto nazionale 2021, che prevede risorse aggiuntive per la Regione; l'importo predetto sarà ripartito in sede di aggiornamento del riparto regionale fra le aziende con riferimento all'annualità 2021;
- di dare atto che l'ampliamento dei soggetti beneficiari dell'integrazione tariffaria di cui sopra e la considerazione delle fatture richiamate non comporta un incremento degli oneri a carico del Fondo sanitario regionale così come indicati dall'art. 2, co. 1, della LR 26 gennaio 2021.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Con nota prot. n. 31725 del 08.09.2021, acquisita al nostro protocollo al n. 55031/21 pari data, la Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte, ha comunicato che, con riferimento alla DGR 6 agosto 2021 n. 24-3692, nelle more di una uniforme e definitiva individuazione dei criteri di ripartizione tra quota sanitaria e quota a carico dell'utente, l'incremento delle rette ivi previsto sarà riconosciuto fino al 31.12.2021 sulla quota sanitaria attualmente applicata dalle aziende in sede di applicazione delle rette relative a CDAA, CDAI e NAT,

Tutto quanto sopra considerato, si propone di prendere atto dell'incremento tariffario promosso dalla Regione Piemonte dando atto che lo stesso comporta un adeguamento uniforme di tutti i contratti instaurati da questa ASL VCO con le strutture che erogano prestazioni di carattere residenziale di tipo socio-sanitario per anziani, nonché anche delle rette per attività rese in favore di persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o da patologie psichiatriche, nonché per prestazioni di carattere semiresidenziale socio-sanitarie, come nuclei di sollievo per disabili, NSV (Nuclei Stati Vegetativi), NAC (Nuclei di Alta Complessità neurologica cronica), oltre a CDAA (Centro Diurno Anziani non Autosufficienti), CDAI (Centro Diurno Alzheimer Integrato) e NAT (Nucleo Alzheimer Temporaneo).

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 502 /1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto.

DELIBERA

1. **Di prendere atto**, per le motivazioni e per tutto quanto in premessa esposto e qui da intendersi integralmente richiamato, **che con DGR 6 agosto 2021 n. 24-3692** è stata modificata la DGR n. 13-2888 del 19.02.2021, relativa alle modalità di erogazione delle integrazioni tariffarie ai sensi dell'art. 5 della LR n. 3 del 26.01.2021 e contestualmente **è stato** disposto un intervento di revisione delle tariffe per prestazioni di assistenza residenziale ed **approvato, a partire dal 01.01.2021, un incremento delle tariffe di cui alla DGR n. 85-6287/2013, del 1,3%**, pari alla somma della media dell'indice ISTAT per il triennio 2018-2020, rideterminando le stesse come da prospetto allegato all'atto citato, **con l'incremento solo sulla quota a carico del SSR.**



-
2. **Di recepire e dar corso** a quanto disposto al precedente punto 1. con decorrenza dal 01.01.2021, ora per allora, con le seguenti pianificazioni :
- l'incremento delle tariffe di cui alla DGR n. 85-6287/2013 del 1,3% comporta un adeguamento uniforme di tutte le convenzioni ed i contratti instaurati da questa ASL VCO con le strutture accreditate, pubbliche e private, che erogano prestazioni dell'area socio-sanitaria residenziali e semi residenziali, ovvero RSA e Centri Diurni per anziani;
 - sono oggetto di integrazione tariffaria di cui alla DGR 19 febbraio 2021 n. 13.2888 (allegato 1, punto 2) anche le rette dei nuclei di sollievo, NSV (Nuclei Stati Vegetativi), NAC (Nuclei di Alta Complessità neurologica cronica), assimilabili, secondo i casi, ad attività rese in favore di anziani e/o persone con disabilità;
 - l'adeguamento tariffario di cui ai precedenti è limitato al 31.12.2021 con riferimento a CDAA (Centro Diurno Anziani non Autosufficienti), CDAI (Centro Diurno Alzheimer Integrato) e NAT (Nucleo Alzheimer Temporaneo).
3. **Di dare atto** che :
- gli oneri connessi al presente provvedimento troveranno copertura a valere sugli stanziamenti 2021 del Fondo sanitario indistinto (Missione 13, Programma 1), ancora disponibili in quanto non ancora assegnati alle Aziende Sanitarie con DGR n. 34-2417 del 4 dicembre 2020, stanziamenti che saranno integrati a seguito della formale approvazione del riparto nazionale 2021, che prevede risorse aggiuntive per la Regione; l'importo predetto sarà ripartito in sede di aggiornamento del riparto regionale fra le aziende con riferimento all'annualità 2021;
 - l'ampliamento dei soggetti beneficiari dell'integrazione tariffaria di cui sopra e la considerazione delle fatture richiamate non comporta un incremento degli oneri a carico del Fondo sanitario regionale così come indicati dall'art. 2, co. 1, della LR 26 gennaio 2021.
1. **Di imputare** l'onere di spesa complessivo derivante dall'adozione della presente deliberazione, presuntivamente **stimato in € 135.096,02** (in lettere euro centotrentacinquemilanovantasei/02), dando atto che trova copertura sull'esercizio 2021 come di seguito precisato ed impegnandolo così suddiviso :
- € 65.202,94 sul conto 3.10.18.04 autorizzazione 23/2021 sub 32
 - € 31.306,64 sul conto 3.10.18.04 autorizzazione 23/2021 sub 33
 - € 1.329,59 sul conto 3.10.18.04 autorizzazione 23/2021 sub 66
 - € 13.742,74 sul conto 3.10.18.04 autorizzazione 23/2021 sub 34
 - € 13.545,16 sul conto 3.10.03.33 autorizzazione 23/2021 sub 27
 - € 6.521,96 sul conto 3.10.03.33 autorizzazione 23/2021 sub 38
 - € 3.277,31 sul conto 3.10.03.33 autorizzazione 23/2021 sub 52
 - € 169,68 sul conto 3.10.03.33 autorizzazione 23/2021 sub 63



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

-
4. **Di dare atto** che la notifica formale del presente provvedimento a tutte le strutture interessate tiene luogo, a tutti gli effetti, di adeguamento uniforme di tutti i contratti instaurati da questa ASL VCO con ciascuna, ai sensi della legislazione vigente.
 5. **Di incaricare** gli uffici distrettuali per le incombenze connesse e conseguenti il presente provvedimento nonché per la trasmissione a mezzo procedura informatica Archiflow ai servizi aziendali e mediante posta ordinaria a tutti i soggetti esterni interessati.
 6. **Di dare mandato** alla SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14 della LR n. 10 del 24/01/1995 e smi.